



**Comune di Muzzano**

PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE  
SETTORE SEGRETERIA  
N. 83 DEL 26/07/2023**

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDATURA PIANOFORTE COLLOCATO PRESSO LA  
CONFRATERNITA DI MUZZANO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n.1 del 27.10.2021 relativo all'individuazione e alla nomina dei Responsabili di Servizio;

**RILEVATO** che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

**RICHIAMATO** l'atto del Consiglio comunale n. 27 del 12.12.2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data 11.01.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;

**CONSIDERATO CHE** occorre effettuare lavori di accordatura alla parte meccanica del pianoforte collocato presso la Confraternita in modo da renderlo funzionante ed efficiente per i concerti in programma il mese di agosto;

**RILEVATA** la particolarità dell'intervento si è provveduto a contattare un tecnico/ specialista che possa effettuare l'accordatura ed è stato richiesto un preventivo al laboratorio Biolcati di Biella;

**VISTO** il preventivo nota prot. n. 2034 del 25.07.2023, per una spesa complessiva di € 122,00 IVA inclusa per l'incarico in oggetto;

**VISTO** il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE nello specifico per la parte relativa al riordino della disciplina

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Muzzano. Responsabile Procedimento: Sara Mistretta (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli articoli 30, 36, 32, 33, 95, 29;

**RILEVATO CHE** nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d. lgs 50/2016;

**DATO ATTO CHE** la fornitura/servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo ad utilizzare la convenzione, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all'attuale articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo alle amministrazioni individuate dall'ISTAT all'acquisizione da Consip), o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2015, convertito in legge 135/2012 (categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile);

**RILEVATO CHE** l'art. 1 comma 501 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 , Finanziaria 2016 prevede che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**PRESO ATTO CHE** l'art. 1, comma 502 della legge di stabilità modifica il comma 450 della legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo dei beni e dei servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;

**PRESO ATTO** che l'art. 1 comma 130 della legge di Bilancio (legge 30/12/2018 n.145) ha modificato il comma 450 dalla legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 5.000 euro per l'importo dei beni servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;

**STABILITO DI** procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d. Lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d. lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

**CONSIDERATA** la comprovata professionalità che ha dimostrato la ditta di cui sopra gli anni passati;

**RITENUTO** quindi il procedimento conforme al dettato normativo e regolamentare;

**VISTO** il documento unico (DURC) attestante la regolarità contributiva della ditta;

**VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e sue modifiche e integrazioni ed alla L. n. 217 del 17/12/2010;

**PRESO ATTO** che in ottemperanza alla normativa suddetta, per la fornitura in oggetto è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG), il codice assegnato è **Z273C08281**;

**VISTO** l'art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, che prescrive l'adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTI:**

l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D:Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e l'art. 3 - comma 2° - del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

lo statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore od i servizio con rilievo esterno;

l'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D:Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e gli articoli del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** il preventivo del laboratorio Biolcati Rinaldi di Biella ;
2. **DI IMPUTARE** l'impegno di spesa pari a €. 122,00 IVA inclusa come di seguito indicato sul cap. 2010/2/1, codice int. 05.02.1 del bilancio 2023;
3. **DI DARE ATTO CHE** la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio (on -line) per n. 15 giorni consecutivi e contemporaneamente depositata con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come disposto dal comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/00

Muzzano, 26/07/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

*Sara Mistretta*